



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024

ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

Integrazione delle Linee Guida per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 3 dell'Ordinanza PNC n. 66 del 23 novembre 2023, "Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER"

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visti, in particolare:

(i) l'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo cui "*I Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che può delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto. A tale scopo è costituita una cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione. Alla cabina di coordinamento partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualità di vice commissari, ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata, oltre ad un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento. Al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.*";

(ii) l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite "*il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle*

norme dell'ordinamento europeo. Le ordinanze sono emanate sentiti i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, e sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri.”;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, in particolare l'articolo 1, comma 412, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*octies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* fino al 31 dicembre 2024;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 413, della citata legge n. 213 del 2023, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3,50 e 50-*bis* del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2023;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”, convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

- in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- e, ancor più nello specifico, il comma 2, lett. b), del richiamato articolo 1 che assegna complessivi 1.780.000 euro per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, e in particolare:

- (i) l'articolo 14, rubricato “*Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare*” e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:

“1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.”;

“1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa

economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.”;

(ii) l'articolo 14-bis, rubricato “*Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016*”, secondo cui:

“1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*”, e, in particolare, l'articolo 17 rubricato “*Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016*”;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1 aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1 luglio 2023;

Vista l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di “*Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108*”;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Carlo Presenti, e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Vista l’Ordinanza n. 4 PNC del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “*Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili*”, Linea di intervento n. 3, “*Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili*”, e Linea di intervento n. 4, “*Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite*”, emanata ai sensi dell’articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;

Vista l’Ordinanza PNC n. 16 del 1° febbraio 2022, adottata ai sensi dell’art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 14 del 2021, registrata dalla Corte dei Conti in data 1° febbraio 2022, con il numero 195;

Vista l’Ordinanza PNC n. 24 del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “*Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del*

2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza” registrata dalla Corte dei Conti in data 29/07/2022 con il n. 1991;

Vista l’Ordinanza PNC n. 36 del 12 agosto 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della Comunicazione della Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’Unione Europea dei bandi approvati con l’Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le Ordinanze nn. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022”, registrata dalla Corte dei Conti in data 15/09/2022 con il n. 2332;

Visto il Decreto commissariale n.17/PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del bando approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 (di seguito "Bando"), individuazione del Responsabile del Procedimento relativo alla pubblicazione del bando, ed alla presentazione delle domande, ivi inclusa la trasmissione dell’elenco di quelle ritenute ammissibili al Comitato di Valutazione e costituzione del Gruppo di Lavoro con funzioni di supporto sia al Soggetto attuatore che al Responsabile del Procedimento;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 38 del 13 ottobre 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022”;

Visto il decreto n. 30/PNC Sisma del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina dei componenti del Comitato di valutazione delle domande presentate a valere sul Bando;

Visto il decreto n. 31/PNC Sisma del 7 dicembre 2022 recante "Modifica del decreto n. 17 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore e nomina del responsabile del procedimento” e nomina del Coordinatore del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore”;

Visto il decreto n. 34/PNC Sisma del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina del Responsabile del Procedimento per la sola fase di valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Comitato di valutazione di cui all’art. 7, comma 10, del Bando;

Visto il decreto n. 35/PNC Sisma del 2 febbraio 2023, recante “Nomina dei membri supplenti dei componenti del Comitato di Valutazione relativo al bando delle sub-misure, A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”;

Visto il decreto n. 38/PNC Sisma del 16 febbraio 2023 di modifica del decreto n. 30/PNC Sisma del 2 dicembre 2022;

Visto il decreto n. 44/PNC sisma del 15 marzo 2023 di modifica del decreto n. 35 del 2 febbraio 2023;

Considerato che in data 27 maggio 2023 (prot. CGRTS n. 29407 del 29.5.2023) il Presidente del Comitato di Valutazione ha trasmesso, ai fini dell’approvazione di cui al comma 11 dell’articolo 7 del Bando, le richieste giudicate ammissibili e quelle non ammissibili;

Considerato che con Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 sono stati approvati gli interventi ammessi, gli interventi non ammessi ed i beneficiari al contributo di cui, rispettivamente, agli Allegati nn.1, 2 e 3 alla suindicata Ordinanza, integrati successivamente con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023;

Considerato che con la medesima Ordinanza n. 61 PNC del 2023 è stato rimesso al Commissario Straordinario ogni adempimento funzionale alla realizzazione degli interventi, previa intesa con la Struttura di missione 2009;

Considerato che, al fine di realizzare i progetti, le CER beneficiarie necessitano di un cofinanziamento funzionale a coprire la percentuale di costi non coperta dal contributo PNC;

Considerato che un cofinanziamento di origine privata può realizzarsi attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP);

Preso atto che la regolamentazione EUROSTAT considera “*off balance*” le operazioni di Partenariato Pubblico Privato in cui il contributo pubblico sia pari o inferiore al 50%, mentre le operazioni di Partenariato Pubblico Privato con contributo pubblico superiore al 50% sono classificate investimenti “*on balance*”;

Valutata necessaria una verifica della capacità di attivare lo strumento del Partenariato Pubblico Privato “*on balance*” da parte delle CER beneficiarie di un contributo superiore al 50%;

Considerato che con Decreto n. 56/PNC del 31 luglio 2023, il Commissario ha nominato il Gruppo di Supporto alla realizzazione degli interventi;

Considerato che il Gruppo di Supporto, al fine di definire le modalità di realizzazione degli interventi, ha elaborato una proposta di "Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER", trasmessa al Commissario Straordinario in data 21.11.2023 (CGRTS-0052816-A-21/11/2023) e che le stesse sono state approvate con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023 previa intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 23 novembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009, Consigliere Mario Fiorentino;

Richiamato l'articolo 5, comma 2, del Bando CER, approvato con Ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022 e pubblicato con Decreto commissariale n.17/PNC del 19 settembre 2022, che dispone: “*Ai fini della quantificazione dei costi per i quali richiedere i contributi del presente bando dovranno essere presi a riferimento i prezzi regionali più aggiornati al momento di approvazione del progetto*”;

Richiamata la citata Ordinanza n. 61 PNC del 2023 con la quale si è disposto che: “*5. Al momento dell'elaborazione del progetto esecutivo, i soggetti beneficiari sono tenuti ad adottare i valori limite di cui all'Allegato 2 dello schema di decreto MASE ex articolo 8 del d.lgs. 199/2021 quale parametro di riferimento per impianti fotovoltaici.*”;

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha approvato le *Regole Operative* relative al decreto CER entrato in vigore il 24 gennaio scorso, pubblicato anche sul sito del GSE, e disciplinante le procedure per l'accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR, nella parte in cui prevede: “*1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante. La tariffa incentivante è cumulabile con:*

- 1.1.** il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'entità del contributo ottenuto;

1.2. altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all'Appendice E). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ottenuto" nonché il relativo ALLEGATO E: "Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

1. 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
2. 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
3. 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
4. 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW."

Rilevata la necessità di determinare, in coerenza con il suo esposto dettato normativo ed amministrativo, i limiti di costo e i parametri di riferimento per gli impianti da realizzarsi a valere sul citato bando CER;

Preso atto inoltre che il su citato decreto MASE prevede che: "1.1.1 Referente. Si definisce *Referente* il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Nella Sezione 2 del presente Capitolo, per ciascuna configurazione, è precisato chi, ai sensi del TIAD, può svolgere il ruolo di Referente della configurazione. Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti" e che "1.1.4 Spese ammissibili. Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell'Appendice E. Si ricorda che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche descritte al paragrafo 1.1.1 Parte III. Si specifica inoltre che:

1. le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità;
2. tutte le spese dovranno essere sostenute dal soggetto beneficiario e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026)";

Ritenuto di disciplinare le modalità di gestione e ripartizione della spesa, al fine del rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo;

Preso atto del verbale della riunione del Gruppo di Supporto Bando CER tenutasi in data 20 giugno 2024 nella quale sono state aggiornate le "Linee Guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (agg. Giugno 2024)", acquisito agli atti della Struttura Commissariale con il seguente protocollo n. CGRTS-0025010-A-24/06/2024;

Ritenuto di dover aggiornare l'Allegato 3 all'Ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023, sostituendolo integralmente con le *“Linee Guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (agg. Giugno 2024)”* approvate dal Gruppo di Supporto Bando CER in data 20 giugno 2023;

Considerato che il Commissario Straordinario provvede all'attuazione degli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, con i poteri di ordinanza, anche in deroga, richiamati dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di legge per l'esercizio dei poteri richiamati dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti l'articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi del Fondo complementare del PNRR nelle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016 e dell'implementazioni di sistemi e progetti che conducano al risparmio energetico attraverso l'acquisizione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

Ritenuta, pertanto, sussistente l'esigenza di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento integrata del 26 giugno 2024 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria e dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009;

DISPONE

Articolo 1

(Sostituzione dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023.

Aggiornamento Linee Guida PPP - CER)

1. L'Allegato 3 all'Ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023, denominato *“Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER”* è sostituito dall'Allegato sub 1) alla presente Ordinanza che assume la seguente denominazione *“Linee Guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (agg. Giugno 2024)”*.

Articolo 2

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse all'attuazione degli interventi del Fondo PNC e delle ulteriori ragioni formulate in premessa, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario

straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle Finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PRIVATE DI PPP PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FER DA GESTIRE TRAMITE CER

"Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione", sub-misure A2.3e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR"

SUNTO

Il documento rappresenta linee guida operative destinate agli enti territoriali che vogliono sviluppare impianti da FER per la realizzazione e gestione di CER, nel caso in cui non dispongano di risorse finanziarie proprie sufficienti a coprire integralmente o anche solo parzialmente gli investimenti necessari, avvalendosi del Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

AGGIORNAMENTO GIUGNO 2024

Sommario

1. Elenco aggiornamenti rispetto alle precedenti Linee Guida, pubblicate nell’Ordinanza n. 66 PNC, del 29 novembre 2023	2
2. Premessa	2
2. Inquadramento normativo, requisiti, verifiche preliminari e anticipo relativo agli investimenti in PPP 3	
3. Modalità di individuazione del partner privato	7
4. L’implementazione delle procedure di PPP e il supporto al RUP	7
5. La Finanza di Progetto. Articolo 193 (procedura di affidamento)	11
6. Il Partenariato Pubblico Privato per la copertura completa degli investimenti e per la realizzazione anche dei progetti non finanziati dal PNC	12
6.1. La pubblicazione di un “Avviso di manifestazione di interesse”	17
6.1.1. Contenuti suggeriti per l’Avviso di manifestazione di interesse	19
6.2. La procedura tramite proposta privata	21
7. Documentazione standard a supporto degli enti concedenti	22
8. Indicazioni relative alle spese ammissibili e al prezzo di riferimento massimo	23
9. Obiettivi del Gruppo di supporto alla realizzazione degli investimenti per le CER in PPP	24
10. Webinar in-formativi	25
11. Allegati:	25

LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE PRIVATE DI PPP PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI FER DA GESTIRE TRAMITE CER

1. Elenco aggiornamenti rispetto alle precedenti Linee Guida, pubblicate nell'Ordinanza n. 66 PNC, del 29 novembre 2023

- Correzioni di refusi e piccole integrazioni (su tutto il testo)
- Ulteriori chiarimenti sull'utilizzo ed impegno dell'anticipo (pag.5)
- Consegna "Accordi tra enti territoriali" e "Garanzia anticipo" (pag.6)
- Requisiti e modalità di individuazione professionisti di supporto al RUP (pag.10)
- Contributi in conto capitale (anche PNRR) e cumulabilità con la TIP (pag.14)
- Variazioni e migliorie dei progetti finanziati (pag.15)
- Indicazioni relative alle spese ammissibili, integrate nel caso di PPP, e al prezzo di riferimento massimo (pag.24)
- Webinar (pag.25)
- Aggiornamento allegati (pag.25)

2. Premessa

Il bando pubblicato dalla Struttura sisma 2016 e Struttura di missione 2009 a fine settembre ha visto il coinvolgimento di più dell'80% degli enti locali che rientrano nei due crateri sismici. Molti di questi ultimi hanno presentato proposte congiunte unendosi per potenziare al massimo la condivisione dei vettori energetici.

Su 183 comuni ricadenti nei due crateri 2009 e 2016 ben 152 hanno presentato la loro proposta progettuale: 134 di essi sono comuni con un numero di residenti inferiore ai 5.000 abitanti, 10 sono tra i 5.000 ed i 10.000 ed 8 superano i 10.000 abitanti.

Ad oggi il Bando proposto vede una copertura finanziaria pari ad € 68.000.000,00, più altri 3 milioni aggiunti con Ordinanza n. 83 PNC del 22 dicembre 2023, a fronte di una richiesta complessiva che si attesta intorno ad € 400.000.000,00.

Considerata la normativa della Comunità Europea in merito alla tematica degli aiuti di stato (GBER - General Block Exemption Regulation) aggiornata al 30/06/2023, si prevede di poter finanziare fino ad un massimo del 70% degli importi richiesti.

Pertanto, al fine di realizzare i progetti proposti, gli enti in questione dovranno affiancare al contributo ottenuto un ulteriore cofinanziamento, sia esso di natura pubblica o privata.

In caso di un cofinanziamento proveniente dai **fondi pubblici**, imputabile al bilancio degli stessi enti territoriali, questi ultimi potranno avviare l'affidamento dei lavori attraverso procedura di appalto.

In caso di un cofinanziamento di **origine privata**, gli enti avranno la facoltà di adottare il modello di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

L'obiettivo primario delle presenti Linee Guida, già pubblicate nell'Ordinanza n. 66 PNC, del 29 novembre 2024, è offrire un aggiornamento relativo alle indicazioni sommarie agli enti territoriali, in relazione all'attuazione di operazioni di realizzazione di CER nel contesto del Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

2. Inquadramento normativo, requisiti, verifiche preliminari e anticipo relativo agli investimenti in PPP

Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) trova la sua normativa di riferimento nel LIBRO IV - DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO E DELLE CONCESSIONI, PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI, specificamente a cominciare dall'Art. 174, rubricato "Nozione", del D.lgs. 36/23 (di seguito denominato "Codice"), divenuto operativo dal 1° luglio 2023.

Affinché gli enti concedenti possano attuare operazioni di PPP, è necessario che siano qualificati in conformità a quanto previsto dall'Art. 174, comma 5, e all'Art. 62, comma 18, i quali rimandano all'Art. 63, comma 2, lettera b) e c), dello stesso Codice.

Tali operazioni di PPP, come previsto dal Codice, sono soggette anche alla regolazione dell'Unione Europea e, nello specifico:

- al Manual on Government Deficit and Debt – MGDD (edizione 2019, Sezione VI.4);
- alla Guida EPEC-EUROSTAT sul PPP del 2016, intitolata "Guida al trattamento statistico dei PPP"¹.

Riguardo a ciò, senza entrare in un eccessivo dettaglio, **è fondamentale sottolineare che le operazioni di PPP che prevedono un contributo pubblico**

¹ Per ulteriori dettagli, si può fare riferimento al sito web della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/attivita_istituzionali/attivit_trasversali/ppp/

medio² eccedente il 50% del valore complessivo del Quadro Tecnico Economico (QTE) saranno classificate come investimenti "ON BALANCE". Ciò significa che dette operazioni saranno considerate un investimento dell'ente concedente e, di conseguenza, dovranno essere totalmente registrate nel bilancio dell'ente, generando un debito pari alla quota finanziata dal partner privato. **In questo contesto, l'ente concedente (o l'ente capofila, nel caso di un'associazione tra diversi enti territoriali) dovrà verificare la propria capacità di copertura del debito nel proprio bilancio.**

In ogni caso, dovrà essere assicurata, sin da subito, secondo la prassi, la possibilità di individuare la copertura finanziaria per il pagamento del canone di disponibilità a carico dell'ente concedente, che servirà a ripagare il debito contratto nei confronti del privato che cofinanzierà l'investimento.

Rimane inteso che l'intero investimento dovrà essere neutrale per le casse dell'ente concedente; vale a dire che il cofinanziamento del privato, a copertura della parte non finanziata con i fondi PNC nelle Ordinanze n. 61 PNC del 27 luglio 2023, n. 66 PNC del 29 novembre 2023 e n. 89 PNC del 29 marzo 24, dovrà essere ripagato solo attraverso le economie, dirette ed indirette, generate dalla gestione degli impianti realizzati, a favore dell'ente concedente, oltre a proventi, incentivi ed eventuali contributi pagati dal GSE.

Sarà facoltà dell'ente concedente valutare e negoziare con il privato, sin dalla fase di proposta, un modello di partenariato pubblico privato nel quale viene offerta dal soggetto privato un'adeguata garanzia sia sulla performance degli impianti e, quindi, indirettamente, sui risparmi "in bolletta" conseguibili a favore dell'ente concedente (in diminuzione delle spese correnti), che sugli incentivi del GSE a favore della CER o dell'ente, con i quali pagare il canone di disponibilità (in ipotesi di modello partenariale "opera fredda").

Rimarrà inoltre da gestire l'allocatione del rischio di mercato che, per natura stessa della CER, vista la normativa europea (RED II), con particolare riferimento al diritto di ogni partecipante di entrare ed uscire liberamente dalla CER, e così come previsto al punto b) del comma 1, dell'Art. 32, D.lgs. 199/21 – *"possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare*

² Si parla di contributo "medio" in quanto molti progetti saranno realizzati in associazione tra comuni, con contributi variabili dal 50% fino al 70%.

equi e proporzionati”, dovrebbe essere della CER stessa e, quindi, essere riportato in capo all’ente concedente che ne è il principale promotore e finanziatore.

A tal proposito, può immaginarsi che nel momento di attribuzione delle risorse economiche la Struttura commissariale imponga ai soggetti coinvolti nella CER di non tirarsi fuori a pena di richiedere l’importo relativo all’intervento realizzato su loro richiesta.

In ogni caso, l’ente concedente potrà negoziare una proposta privata, concordando un modello partenariale, ove detto rischio possa essere comunque mitigato, se non addirittura del tutto coperto indirettamente dal privato, mediante la garanzia di performance che dovrà assicurare sufficienti introiti (mediante incentivi o vendita dell’energia) per ripagare il finanziamento privato e gli oneri di gestione.

Per gli enti territoriali che non hanno ricevuto finanziamenti dal PNC, e che eventualmente vorranno valutare la possibilità di ottenere i fondi PNRR con il decreto CACER del MASE (DM 414/23), (che prevede una TIP – Tariffa Incentivante Premiale - ed un contributo in conto capitale a fondo perduto fino al 40% delle spese ammissibili), ai fini del calcolo della soglia del 50% del valore complessivo del QTE oltre la quale l’operazione di PPP viene considerata “ON BALANCE”, si dovrà tenere in debita considerazione, oltre che tutte le previsioni del citato decreto (in particolare il limite del 40% di contributo in conto capitale oltre il quale si perde il diritto alla TIP), anche l’eventuale cumulabilità dell’incentivo del GSE con il contributo del citato decreto CACER del MASE, salvo altri contributi del Bando. Pertanto, si raccomanda all’ente concedente di effettuare con il partner privato tutte le valutazioni preliminari, necessarie in questa fattispecie citata e, nel caso in cui dette valutazioni non dessero esito positivo, e di adottare un modello partenariale mediante il quale i contributi e gli incentivi (eventualmente, al netto della vendita dell’energia) vengono incamerati dall’ente concedente, il quale verserà un contributo pubblico, in conto prezzo, al concessionario fino alla concorrenza massima del 50% del valore complessivo del QTE, e pagherà un canone (come spesa corrente) finanziandolo con eventuali altri ricavi, per il tramite della CER.

In merito **all’anticipo del 25%** del valore complessivo del contributo assegnato dell’Ordinanza n. 66 PNC del 29 novembre 2023, e rimodulato nell’Ordinanza 89 del 29 marzo 2024, come previsto dal bando all’Art. 3, punto 3, lettera a., a seguito della comunicazione dell’assegnazione del contributo, l’Ente pubblico capofila

della costituenda CER è tenuto a dotarsi immediatamente del CUP relativo all'intero progetto.

La Struttura commissariale, previa comunicazione del CUP da parte dell'Ente capofila entro il giorno 7 dicembre 2023 e firma della relativa concessione, erogherà un anticipo pari al 25% del valore complessivo del contributo assegnato; l'erogazione dovrà essere garantita mediante fideiussione (bancaria o assicurativa) o specifico vincolo di bilancio.

La relativa garanzia o il vincolo di bilancio dovranno essere comunicati a questa Struttura entro il 31 agosto 2024.

L'Ente capofila potrà utilizzare ed impegnare l'importo anticipato soltanto in un momento successivo alla comprovata acquisizione delle risorse necessarie al cofinanziamento degli interventi, ovvero alla sottoscrizione del PPP.

Per gli enti territoriali che ancora devono procedere all'individuazione del partner privato, al fine di superare la probabile criticità relativa alla carenza di somme a disposizione per dotarsi di un adeguato ufficio di supporto al RUP, sarà importante considerare che essi dispongono della copertura finanziaria relativa alla progettazione dell'investimento e che il titolo giuridico è conferito dall'adozione del Decreto n. 97 PNC del 29/12/2023. Infatti, gli enti hanno già queste somme a disposizione in cassa.

Questo aspetto consente agli enti di espletare legittimamente le procedure preliminari propedeutiche all'individuazione dell'ufficio di supporto al RUP per condurre, direttamente o indirettamente, in funzione del livello di qualificazione della stazione appaltante, le procedure di Partenariato Pubblico-Privato (PPP).

Diverso è invece il tema dell'effettiva disponibilità della somma, ossia del suo impegno ed utilizzo. In questo caso, sarà necessario prevedere, sia negli atti amministrativi sia in quelli negoziali funzionali alla conclusione della procedura, che il pagamento del relativo corrispettivo potrà avvenire solo a seguito della sottoscrizione del partenariato.

Nel caso di CER partecipate da più enti pubblici, gli enti regolamentano i rapporti e le modalità di funzionamento della CER anche al fine di garantire la proprietà degli impianti in ragione della competenza territoriale, entro il 31 marzo 2024, mediante accordi ai sensi dell'Art. 15 L.241/90, o altra forma. Detti accordi dovranno essere inviati alla Struttura commissariale entro le data ultima del 31 agosto 2024.

3. Modalità di individuazione del partner privato

Gli attori principali coinvolti nel processo di affidamento sono rappresentati, da un lato, dall'ente territoriale e, dall'altro, dai soggetti economici di natura privata.

L'individuazione del partner privato potrà avvenire, alternativamente, mediante:

- **Una proposta spontanea avanzata dal Promotore**, come previsto dall'Art. 193, comma 1, del Codice. Questa modalità è suggerita anche nel caso in cui l'ente concedente non abbia ancora incluso l'intervento nei piani di programmazione del partenariato pubblico-privato e abbia già stabilito rapporti preliminari con interlocutori privati che si siano proposti spontaneamente.
- **Una risposta a un "Avviso di manifestazione di interesse"**, come stabilito dall'Art. 193, comma 11, del Codice. Questa procedura, sicuramente più articolata e lunga, sarà da adottare nel caso in cui l'ente concedente non abbia possibilità di interloquire con soggetti privati, presentatisi spontaneamente, ovvero nel caso in cui i soggetti privati ad aver manifestato interesse alla presentazione di una proposta privata di PPP, reale e concreto, siano più di uno.

Quindi, sulla base della pubblicazione di un Avviso (di cui si allega un facsimile aggiornato - Allegato 1), e della procedura di seguito descritta, l'ente potrà arrivare a selezionare un partner privato al quale chiedere una proposta ai sensi dell'Art. 193, comma 1, del Codice.

Entrambe le modalità verranno approfondite nei successivi paragrafi 6.1 e 6.2.

La Struttura commissariale, nell'ambito dell'intera operazione, offrirà un supporto alle attività degli enti territoriali che opteranno per l'adozione delle raccomandazioni presenti in queste Linee Guida. Qualora emergessero dubbi o fosse necessaria assistenza ulteriore, le amministrazioni territoriali avranno la facoltà di rivolgersi direttamente alla Struttura commissariale.

4. L'implementazione delle procedure di PPP e il supporto al RUP

È essenziale sottolineare che ogni operazione di PPP ha peculiarità distintive, le quali necessitano di un'analisi e un approccio su misura per assicurare il pieno successo dell'iniziativa. Queste Linee Guida delineano un quadro d'insieme, offrendo orientamenti iniziali riguardo le fasi coinvolte nell'iter di realizzazione del PPP. Pertanto, è vivamente consigliato agli enti territoriali di ricorrere alla Struttura commissariale per l'impostazione delle operazioni di PPP ed a consulenti specializzati per lo svolgimento delle procedure di valutazione,

negoziazione e approvazione delle proposte e, successivamente, messa a gara, affidamento e monitoraggio delle concessioni.

Vale la pena di evidenziare qui che il nuovo Codice dei contratti, da un lato ha semplificato l'iter procedurale della finanza di progetto, dall'altro ha introdotto però nuovi adempimenti che, se pur pienamente condivisibili, ne complicano l'attuazione. Tra questi, l'analisi preliminare di convenienza e fattibilità la quale dovrà esaminare: l'idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, la corretta allocazione dei rischi, le soluzioni innovative generate e i risvolti economici sul bilancio comunale. Detta analisi si completerà, considerando l'intero periodo concessorio, con il confronto tra costi e benefici (anche sociali) del progetto di partenariato e l'alternativa costituita dal ricorso al contratto di appalto. Inoltre, la commissione di gara dovrà, prima dell'affidamento, verificare che il piano economico finanziario presentato garantisca equilibrio economico e sostenibilità finanziaria; questo significa che la *lex specialis* di gara dovrà chiaramente specificare che il ribasso d'asta concesso in gara generi ricavi compatibili col mantenimento in equilibrio degli idonei indicatori finanziari e tutto ciò attraverso una sezione del PEF dedicata alla *sensitivity* afferente gli effetti della variazione dei costi e dei ricavi.

Come noto, il RUP (ora responsabile unico del progetto) deve essere dotato di competenze professionali adeguate all'incarico da svolgere. Nel caso di specie, sono indispensabili competenze specialistiche multidisciplinari: tecniche, giuridiche, progettuali, economiche ed amministrative. Naturalmente si tratta di competenze necessariamente riferite alla fattispecie del partenariato Pubblico privato.

Il RUP dovrà occuparsi in sintesi delle seguenti principali attività:

- In mancanza di specifica proposta di PPP dovrà redigere un bando di manifestazione d'interesse avendo cura di precisare gli esatti criteri di selezione in caso di proposte multiple;
- Esaminare la regolarità formale della proposta in termini di correttezza e completezza degli elaborati;
- Esaminare la regolarità sostanziale della proposta;
 - Schema di convenzione;
 - Piano economico finanziario;
 - Progetto di fattibilità;

- Il documento di Specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione;
- Avviare l'interlocuzione con il proponente prescelto per cercare di massimizzare il pubblico interesse senza ledere l'interesse privato, ovvero trovare il punto di equilibrio ottimale tra interessi spesso divergenti;
- Accertare che la matrice dei rischi della proposta allochi correttamente tutti i rischi per l'intera vita del progetto (progettazione, costruzione e gestione);
- Accertare che la proposta sia governabile attraverso il continuo monitoraggio della qualità della prestazione e che quindi siano pattuiti idonei parametri di servizio SLA (*service level agreement*) e previste adeguate penali in caso di scostamento dalle performance concordate KPI (*Key performance indicator*);
- Predisporre idonea relazione da sottoporre alla Giunta Municipale per l'approvazione od il rigetto della proposta. Detta relazione dovrà valutare l'interesse pubblico della soluzione PPP in confronto all'appalto tradizionale. Ovvero esaminare la proposta tramite la tecnica del PSC (*Public sector comparator*) calcolando il *Value for money* ovvero il margine di convenienza di un'operazione di partenariato pubblico-privato (PPP) rispetto ad un appalto tradizionale, permettendo all'amministrazione di orientare la propria spesa verso la soluzione più efficace ed efficiente;
- Predisporre gli atti di gara e ciò tenendo ben presente che il disciplinare dovrà, se pur nel rigoroso rispetto della normativa, essere improntato su criteri di premialità che garantiscano il permanere degli equilibri economici e la sostenibilità finanziaria della proposta;
- Validare previa verifica il progetto posto in gara;
- Sincronizzare lo schema di convenzione con l'esito di gara;
- Stipulare il contratto ed avviare la concessione;
- Monitorare costantemente, per tutto il periodo concessorio, il permanere del livello di servizio contrattualizzato, gli equilibri del PEF di progetto;
- Gestire in fase esecutiva le eventuali procedure di riequilibrio delle pattuizioni contrattuali in caso si verificano circostanze che costituiscano motivo di squilibrio non accollabile al concessionario.

Ecco perché, a garanzia del successo dell'iniziativa, si consiglia di avvalersi di consulenze in grado di supportare proficuamente il RUP in ogni fase del procedimento.

In merito alle risorse necessarie al funzionamento dell'ufficio di supporto al RUP, e quindi all'incarico di eventuali consulenti, si fa presente che le relative spese potranno essere poste a carico del concessionario, ovviamente, *conditio sine qua non*, è che il procedimento vada a buon fine con la stipula del contratto di concessione. Per altro, ove la proposta di PPP non fosse giudicata di Pubblico interesse e fattibile, l'entità del suddetto incarico sarebbe fortemente ridotta considerato che esso potrà essere convenientemente strutturato a fasi successive.

L'ente concedente ha facoltà di affidare incarichi di supporto al RUP a chi ritiene più idoneo, sempre seguendo la normativa di riferimento. A tal proposito si suggerisce la selezione di un gruppo di lavoro composto da 2 a 3 professionisti, di comprovata esperienza, i cui criteri di selezione potrebbero includere, tra gli altri:

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'UE.
- Pieno godimento dei diritti civili e politici.
- Titolo di studio avanzato in architettura, economia, giurisprudenza o ingegneria.
- Esperienza specifica, preferibilmente di durata triennale, ottimale se quinquennale, nelle seguenti aree: Gestione di Partenariati Pubblico Privato e finanziamenti di progetto; Infrastrutture e servizi in concessione; Revisione contrattuale e pianificazione economico-finanziaria.
- Svolgimento di almeno un incarico di supporto al RUP, da parte di una pubblica amministrazione, per la valutazione di proposte private di PPP, nello specifico ruolo che si intende ricoprire (di natura giuridica o economico finanziaria)
- Conoscenza approfondita della lingua italiana.

Le spese connesse a queste attività di supporto al RUP possono essere coperte tramite i fondi allocati dal bando, nei limiti specificati, e successivamente ribaltate sul Concessionario, previo accordo. Le risorse finanziarie previste per anticipi, come delineato nel bando, saranno disponibili solo dopo l'affidamento della concessione al Concessionario e non possono essere impiegate in questa fase preliminare. Di conseguenza, le spese anticipate dovranno essere sostenute tramite fondi alternativi, allocati dal bilancio dell'ente.

Per l'affidamento degli incarichi, ove possibile, è consigliabile strutturarli in modo che la maggior parte del compenso sia subordinata al raggiungimento degli obiettivi prefissati, prevedendo un pagamento anticipato suddiviso in due fasi: ad esempio, una all'atto dell'ingaggio e l'altra alla presentazione formale della proposta da parte del proponente, come da Art. 193, comma 1. Il saldo verrà liquidato successivamente alla firma e al completamento del processo concessorio.

5. La Finanza di Progetto. Articolo 193 (procedura di affidamento)

Per maggior chiarezza esplicativa delle presenti Linee Guida, si riportano a seguire un estratto di alcuni commi della procedura di affidamento relativi all'Art. 193 del nuovo Codice del Appalti D.lgs. n.36/2023 in vigore da luglio 2023.

Comma 1. Gli operatori economici possono presentare agli enti concedenti proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione". (...)

Comma 2. L'ente concedente valuta entro novanta giorni dalla presentazione della proposta, la fattibilità della medesima, invitando se necessario il promotore ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'ente concedente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati. Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

Comma 3. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara nei tempi previsti dalla programmazione. Il criterio di aggiudicazione è l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Comma 5. I concorrenti, compreso il promotore, in possesso dei requisiti previsti dal bando, presentano un'offerta contenente il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e le varianti migliorative al progetto di fattibilità posto a base di gara, secondo gli indicatori previsti nel bando.

Comma 7. L'ente concedente:

- a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;
- b) redige una graduatoria e nomina aggiudicatario il soggetto che ha presentato la migliore offerta;
- c) pone in approvazione i successivi livelli progettuali elaborati dall'aggiudicatario.

Comma 8. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta, comprensive anche dei diritti sulle opere dell'ingegno. L'importo complessivo delle spese rimborsabili non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal progetto di fattibilità posto a base di gara. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese documentate ed effettivamente sostenute per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al terzo periodo.

All'esito dell'aggiudicazione, l'ente concedente inviterà l'aggiudicatario a sottoscrivere la concessione, assumendo così il ruolo di concessionario responsabile della progettazione, del finanziamento, della realizzazione e della gestione degli impianti che saranno consegnati alla Comunità Energetica Rinnovabile (CER). In cambio di tale responsabilità, il concessionario riceverà un canone per la gestione e la manutenzione ottimale degli impianti durante l'intero periodo di concessione (vita utile degli impianti). Il canone potrà essere pagato utilizzando gli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili e/o dalla vendita di energia non condivisa o auto consumata. Dopo aver remunerato il concessionario tramite il canone, la CER potrà generare ulteriori benefici economici che potranno eventualmente e residualmente essere trasferiti alla collettività e ai suoi componenti.

6. Il Partenariato Pubblico Privato per la copertura completa degli investimenti e per la realizzazione anche dei progetti non finanziati dal PNC

Il Partenariato Pubblico-Privato (PPP) può rappresentare uno strumento strategico sia per il know-how e le competenze che il privato può apportare, vista

anche l'innovatività e la complessità dello sviluppo e del dimensionamento delle CER, che per completare il finanziamento dei progetti in ambito di sviluppo sostenibile e infrastrutturale.

Per il Piano Nazionale Complementare (PNC), che punta a favorire l'omogeneizzazione delle risorse e delle opportunità sul territorio, il PPP può rappresentare una soluzione per coprire interamente il finanziamento pubblico e per realizzare progetti che, altrimenti, potrebbero rivelarsi opportunità mancate, in particolare con riferimento ai progetti non finanziati.

La dinamica dei PPP, tuttavia, non è statica. La sua effettiva applicazione, nonché la sua efficienza, dipendono fortemente dalle valutazioni fatte dai soggetti economici privati su ogni singolo progetto presentato dagli enti territoriali. Questo potrebbe comportare una revisione e una modifica reiterata delle proposte iniziali per garantire la fattibilità e la sostenibilità economica del progetto, in linea con i requisiti del PPP.

L'analisi che segue distingue i progetti in base al grado di finanziamento da parte del PNC ed alla copertura della parte residua:

- A) **Progetti finanziati dal PNC** con contributo pubblico medio maggiore del 50%, fino al 70%, del valore complessivo del QTE, e **cofinanziamento della parte residua con risorse a valere sul bilancio dell'ente territoriale** che potranno essere realizzati tramite appalto (e non saranno trattati in queste Linee Guida);
- B) **Progetti finanziati dal PNC** con contributo pubblico medio maggiore del 50%, fino al 70%, del valore complessivo del QTE, che **non hanno possibilità di cofinanziamento della parte residua attraverso risorse a valere sul bilancio dell'ente territoriale**, per i quali si può ricorrere al PPP. In tale situazione possono verificarsi due casi:
 - I. l'ente concedete **può sostenere l'aumento del debito**, relativo alla quota finanziata dal privato, nel proprio bilancio; quindi, si può ricorrere al PPP (**on balance**).
 - II. l'ente concedete **non può sostenere l'aumento del debito**, relativo alla quota finanziata dal privato, nel proprio bilancio; quindi, si può comunque ricorrere al PPP (**off balance**³), riducendo il contributo pubblico medio previsto fino ad un massimo del 50% del valore

³ NB: il finanziamento pubblico, con fondi dello Stato, non superiore al 50% è condizione necessaria ma non sufficiente per un trattamento contabile off balance degli investimenti; per eventuali approfondimenti si rimanda specificamente a: https://www.eib.org/attachments/thematic/epec_eurostat_statistical_guide_en.pdf

complessivo del QTE. La riduzione del finanziamento PNC fino al 50% non avrà comunque un impatto negativo sul bilancio dell'ente territoriale, poiché il finanziamento privato del 50% del valore complessivo del QTE sarà comunque ripagato con i ricavi generati dalla gestione degli impianti.

A tal proposito, si invitano gli Enti a prendere visione del Decreto CACER del MASE (DM 414/23), che costituirà il riferimento fondamentale per l'implementazione delle CER, prestando particolare attenzione al punto 3 "Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale" dell'Allegato 1. Nel merito, si fa presente che il principio di decurtazione previsto dal Decreto CACER verrà applicato anche alle CER realizzate con i contributi dell'Ordinanza n.66 PNC del 29 novembre 2023 e n. 89 PNC del 29 marzo 2024.

In ogni caso, si fa presente che, per contributi pubblici in conto capitale superiori al 40%, la TIP (Tariffa Incentivante Premiale) non sarà erogata. Pertanto, si invitano gli enti territoriali, beneficiari dei contributi, a valutare bene se fare istanza di riduzione del contributo entro il 40%, al fine di accedere alla TIP per i successivi 20 anni.

C) Progetti che non hanno ricevuto alcun contributo dal PNC e possono quindi ricorrere al PPP con finanziamento interamente a carico del privato (100%), sussistendone le condizioni di sostenibilità dal punto di vista economico - finanziario, prevedendo anche eventualmente un ricorso, laddove possibile, ad ulteriori fondi pubblici che dovessero nel tempo rendersi disponibili quali, ad esempio, i contributi PNRR erogati dal Decreto CACER del MASE, al quale si rimanda per un maggiore approfondimento. In questo caso, sarà importante prevedere, sia da parte dell'Operatore economico in fase di proposta, che da parte dell'Ente Territoriale in fase di negoziazione, la facoltà dell'ente concedente di poter contribuire all'investimento, negoziando le condizioni oggetto di proposta e di successiva, eventuale, concessione.

La sfida del PPP, non solo finanziaria ma, nel caso delle CER, soprattutto tecnico progettuale, sta anche nell'assicurare alle parti coinvolte una fattibilità concreta ed una sostenibilità nel tempo, che viene valutata nel documento di analisi economico finanziaria che, tra le altre cose, deve garantire che esista un'equa remunerazione dell'investimento per il partner privato. I ricavi generati dalla gestione degli impianti e della CER, comprensivi di eventuali incentivi pubblici e

altri contributi, devono essere sufficienti a coprire i costi dell'investimento iniziale e gestione pluriennale.

Nel caso in cui l'equilibrio economico finanziario dell'operazione non dovesse essere garantito, per tutti gli impianti proposti nel progetto presentato, valutato dalla Commissione di gara e finanziato dal Bando, sarà necessario effettuare una revisione al fine di assicurare la fattibilità economica del progetto.

Tuttavia, in base a quanto previsto dal bando, non sarà possibile apportare modifiche sostanziali agli elementi della proposta progettuale che hanno contribuito a generare il punteggio in base al quale l'ente è risultato aggiudicatario dei fondi pubblici in base ad una graduatoria.

Ai fini di una efficace revisione e miglioramento del progetto finanziato, l'Operatore Economico (a seguito di una proposta ascendente o in risposta ad un Avviso di manifestazione di interesse), dovrà presentare all'ente concedente, in fase di candidatura, una scheda di prefattibilità (Allegato 2) contenente una dettagliata analisi di tutti i fattori che contribuiscono a determinare la fattibilità e la convenienza di ciascun singolo impianto facente parte del progetto finanziato, alla quale andrà allegata una relazione di prefattibilità con le motivazioni specifiche di richiesta di modifica che dovrà essere in linea con quanto disciplinato nel Bando dall'Art. 10 «Variazioni» e successive modifiche e integrazioni.

Inoltre, per ciascun singolo impianto da realizzare su superfici private, dovrà essere allegato un atto di impegno del soggetto privato a concedere il diritto di superficie al Concessionario che verrà individuato a seguito di gara.

In conclusione, il PPP rappresenta una potente leva per una adeguata progettazione e dimensionamento delle CER, oltre che un supporto finanziario per gli enti territoriali.

A titolo esemplificativo, per una completa e generica rappresentazione delle attività che richiede un PPP, è importante considerare le seguenti fasi che dovranno essere svolte dagli enti territoriali, anche con il supporto della Struttura commissariale ma soprattutto degli esperti incaricati dagli stessi enti:

1. Fase preliminare:

- Valutazione dell'opportunità di utilizzare il PPP;

- Gestione della fase di accesso agli atti da parte degli Operatori Economici privati e delle eventuali manifestazioni di interesse a presentare proposte private;
- Valutazione di eventuale interesse, già manifestato da parte di soggetti privati, alla presentazione di proposte ai sensi dell'Art. 193, comma 1, del Codice. Questa soluzione consente una importante riduzione dei tempi. In questo caso l'ente territoriale può decidere di evitare la procedura di pubblicazione di un "Avviso di manifestazione di interesse", descritta al punto successivo;
- Valutazione della pubblicazione di un Avviso alla manifestazione di interesse, ai sensi dell'Art. 193, comma 11, del Codice;
- Individuazione del Partner privato, a seguito dell'avviso pubblicato, ovvero a seguito di proposta spontanea, al quale chiedere la proposta ai sensi dell'Art. 193, comma 1, del Codice;
- Istanza alla Struttura commissariale di revisione e miglioria del progetto finanziato in risposta al bando CER, sulla base della prefattibilità proposta dall'Operatore Economico in fase di selezione del partner privato;
- Richiesta, ricezione, valutazione, negoziazione ed approvazione della proposta privata, con provvedimento espresso, sulla base dell'approvazione da parte della Struttura commissariale dell'eventuale istanza di revisione e miglioria del progetto;

2. Preparazione e gara:

- Definizione delle specifiche del progetto e dei requisiti contrattuali;
- Valutazione e mitigazione dei rischi associati al progetto;
- Predisposizione dei documenti di gara;
- Esperimento della gara;
- Valutazione delle offerte e selezione del partner privato.

3. Negoziazione e stipula del contratto:

- Avvio delle negoziazioni con il partner privato aggiudicatario;
- Definizione delle clausole contrattuali e delle condizioni economiche;
- Revisione e finalizzazione del contratto;
- Stipula del contratto tra l'ente pubblico e il partner privato.

4. Implementazione:

- Avvio ed approvazione della progettazione;

- Avvio dei lavori e realizzazione delle infrastrutture o dei servizi previsti dal progetto;
- Monitoraggio dell'andamento del progetto e gestione dei rischi;
- Verifica del rispetto dei termini contrattuali e dei livelli di servizio.

5. Gestione e monitoraggio:

- Monitoraggio continuo dell'operazione di PPP;
- Gestione delle eventuali controversie e risoluzione dei problemi;
- Valutazione delle performance del partner privato e dell'ente pubblico;
- Eventuali azioni correttive o miglioramenti della gestione;

Si procederà ora a delineare le modalità di implementazione delle procedure per il ricorso al PPP da parte degli enti territoriali, nei due casi che seguono:

- Pubblicazione di un **Avviso di manifestazione di interesse**, ai sensi dell'Art. 193, comma 11, del Codice, previo inserimento dell'opera negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato, seguendo il flusso procedurale successivo;
- Ricezione di una **Proposta spontanea del Promotore**, ai sensi dell'Art. 193, comma 1, del Codice. Ipotesi consigliata nel caso in cui l'ente concedente non abbia ancora inserito l'opera negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato ed abbia già un valido interlocutore privato.

6.1. La pubblicazione di un "Avviso di manifestazione di interesse"

L'Avviso di manifestazione di interesse è uno strumento che gli enti pubblici possono utilizzare per sondare il mercato e raccogliere manifestazioni di interesse da potenziali partner privati riguardo specifici progetti o servizi. Questo passaggio può essere particolarmente utile per capire se esiste un interesse da parte del mercato privato a investire o partecipare al progetto proposto dall'ente pubblico.




Figura 1 Procedimento per un avviso di manifestazione di interesse

Processo di Pubblicazione di un “Avviso di manifestazione di interesse”

1. Preparazione dell'Avviso:

- Definizione chiara dell'oggetto dell'interesse;
- Indicazione delle specifiche tecniche, se disponibili, o di una descrizione generale del progetto;
- Determinazione dei criteri di valutazione delle manifestazioni di interesse;
- Stesura delle modalità e dei termini per la presentazione delle manifestazioni.

2. Pubblicazione dell'Avviso:

- Pubblicare l'avviso sui canali ufficiali dell'ente, sul sito istituzionale, e/o su piattaforme dedicate alla pubblicazione di gare e bandi pubblici;
- Assicurarsi che l'avviso raggiunga un ampio pubblico, incluse le aziende o consorzi potenzialmente interessati.

3. Raccolta delle Manifestazioni di Interesse:

- Ricevere le manifestazioni di interesse entro il termine stabilito;

- Conservare e catalogare tutte le manifestazioni ricevute in modo ordinato e sistematico.

4. Valutazione delle Manifestazioni di Interesse:

- Valutare ogni manifestazione secondo i criteri prestabiliti;
- Identificare i soggetti che hanno mostrato un interesse concreto e che hanno le competenze e le capacità necessarie.

5. Comunicazione ai Partecipanti:

- Informare tutti i partecipanti dell'esito della valutazione;
- Fornire riscontri, se necessario, su come procederà l'ente dopo aver raccolto e valutato le manifestazioni di interesse.

6. Proseguimento del Processo:

- Se l'ente decide di procedere con una gara o una procedura di selezione formale, le manifestazioni di interesse possono costituire una base da cui partire per richiedere la proposta privata ai sensi del comma 1 dell'Art. 193 del Codice.

La pubblicazione di un "Avviso di manifestazione di interesse" può offrire diversi vantaggi, tra cui:

- Anticipazione dell'Interesse di mercato: consente all'ente pubblico di capire in anticipo se c'è un interesse da parte del settore privato a collaborare o investire nel progetto;
- Preparazione alla gara: fornisce una base di partenza per la preparazione di una gara, dando già una panoramica dei potenziali candidati;
- Risparmio di tempo e risorse: se non ci fosse un interesse significativo, l'ente potrebbe decidere di rivedere il progetto o le sue condizioni prima di procedere con fasi più costose e impegnative.

In conclusione, la pubblicazione di un avviso rappresenta un mezzo efficiente per sondare il mercato e ottenere un feedback sul potenziale interesse del settore privato nei confronti dei progetti proposti dall'ente pubblico.

6.1.1. Contenuti suggeriti per l'Avviso di manifestazione di interesse

L'adozione di un approccio di preselezione, come la richiesta di una relazione di candidatura semplificata, anziché dell'intera documentazione prevista dal comma 1 dell'Art. 193 del Codice, è fondamentale per equilibrare la necessità di

acquisire informazioni dettagliate sui proponenti e l'obiettivo di incoraggiare una partecipazione più ampia e diversificata delle imprese.

Infatti, con la compressione dei livelli di progettazione operata nel nuovo Codice, di fatto il primo livello di progettazione (PFTE) ha accorpato anche i contenuti del vecchio progetto definitivo, facendo così lievitare in maniera importante i costi e quindi i rischi di proposta privata che, appunto, potrebbero scoraggiare le imprese a fare proposte.

Optare per una relazione di candidatura semplificata offre diversi vantaggi. Innanzitutto, minimizza gli oneri preliminari: la richiesta di documentazione semplificata alleggerisce il peso amministrativo e finanziario per le imprese. Ciò rende la fase iniziale del processo molto più accessibile, soprattutto per le piccole e medie imprese. Inoltre, permette all'ente concedente di avere rapidamente una panoramica iniziale delle capacità e dell'interesse dei proponenti, senza l'onere di un'analisi dettagliata. Questa flessibilità facilita l'ente pubblico nell'effettuare una valutazione preliminare, stabilendo se i candidati possiedono le qualifiche e l'interesse necessari per avanzare alla fase successiva. L'allegato 1 offre un facsimile di avviso di manifestazione di interesse e dei contenuti dello stesso.

Il coinvolgimento di un'ampia varietà di attori economici è anch'esso molto vantaggioso. Una partecipazione più ampia può stimolare una concorrenza maggiore, che potrebbe tradursi in offerte più favorevoli per l'ente pubblico. La diversità di imprese, specialmente quelle locali, può risultare in soluzioni maggiormente calibrate sul contesto territoriale, promuovendo una maggiore collaborazione con la comunità. Infine, le imprese locali sono spesso inclini a reinvestire nella comunità, portando benefici economici e sociali duraturi.

Dopo la selezione preliminare, è fondamentale che l'ente pubblico stabilisca linee guida chiare per la presentazione della proposta completa di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) da parte del "Proponente - Candidato Promotore". Questa proposta dovrà dettagliare il modello finanziario, le specifiche tecniche, il piano di gestione, la strategia di mitigazione dei rischi, ecc.

Inoltre, l'ente pubblico dovrà garantire un processo di valutazione e negoziazione trasparente e imparziale. Dopo la conclusione di questo processo, la fase finale consiste nell'indizione della gara, dove tutte le parti interessate, incluse quelle che non hanno partecipato alla fase iniziale, possono competere per ottenere la concessione.

6.2. La procedura tramite proposta privata

Nel caso in cui l'ente concedente dovesse ricevere una manifestazione di interesse per la presentazione di una proposta privata spontanea (ascendente), ai sensi dell'Art. 193, comma 1, del Codice, questa circostanza può rappresentare un'opportunità per l'ente stesso. La presenza di una proposta indica un forte interesse da parte di un soggetto privato che intende investire risorse nel comprendere le esigenze dell'amministrazione ed elaborare una soluzione potenzialmente adatta.

In tale circostanza, sarà opportuno che qualsiasi soggetto privato che voglia valutare l'eventualità di fare una proposta privata ai sensi del citato articolo, presenti una chiara manifestazione di interesse all'ente concedente.

E' auspicabile, anche se non richiesto dalla normativa, che il soggetto privato descriva la compagine societaria se già coinvolta, le specifiche competenze ed esperienze maturate nella realizzazione e gestione di impianti simili a quelli da realizzare, i requisiti che eventualmente intende offrire sia in fase di proposta che in fase di gara, ma soprattutto una sommaria descrizione del modello partenariale che intende proporre, al fine di soddisfare tutte le esigenze e le complessità insite nell'operazione, con particolare riferimento alla gestione e allocazione dei rischi, sia nel caso in cui l'investimento venga trattato "ON BALANCE" che "OFF BALANCE". Lo spessore ed i contenuti di una manifestazione di interesse così articolata sarà utile a comprendere la solidità ed affidabilità del candidato proponente, al quale sottoporre un articolato quadro esigenziale dell'ente concedente, già delineato nel progetto oggetto di finanziamento, sul quale il privato potrà sicuramente apportare migliorie al fine di renderlo aderente al bando in base al quale l'ente si è aggiudicato le risorse del PNC, di interesse pubblico, sostenibile ma soprattutto realizzabile e gestibile.

A seguito della manifestazione di interesse del soggetto privato, sarà necessaria anche una richiesta di accesso agli atti, in base alla quale il soggetto privato potrà ottenere dall'ente concedente i documenti necessari a valutare e, eventualmente, predisporre una proposta privata, ai sensi dell'Art. 193, comma 1, del D.lgs. 36/23.

Valutare direttamente una proposta privata può portare ad una serie di vantaggi. In primo luogo, potrebbe rappresentare un risparmio significativo in termini di tempo, evitando le fasi successive del processo di selezione, che sono spesso lunghe e complesse. Questo permetterebbe all'ente di accelerare la realizzazione del progetto e rispondere più rapidamente alle esigenze della collettività.

Inoltre, dare priorità alla proposta presentata potrebbe tradursi in un risparmio economico, dato che la valutazione diretta potrebbe ridurre i costi amministrativi e burocratici associati alla gestione della procedura di selezione di cui all' Avviso, più articolata e complessa.

Tuttavia, è fondamentale assicurarsi che la proposta privata risponda effettivamente alle esigenze dell'ente. Una corretta valutazione della proposta richiede un'attenta analisi della sua qualità e della sua congruenza rispetto agli obiettivi dell'ente.

Laddove la proposta privata dovesse essere presentata nel corso della procedura di "Avviso di manifestazione d'interesse" (di cui al par. 6.1.) la proposta andrà comunque valutata. Se la proposta non dovesse essere adeguata, l'ente potrà comunque tornare (ove l'avesse già avviata) o avviare ex novo la procedura di Avviso di manifestazione di interesse.

In conclusione, privilegiare la valutazione di una proposta privata può offrire un percorso efficiente e rapido per l'ente, purché si ponga una particolare attenzione nella sua valutazione e rispondenza agli obiettivi dell'ente stesso.

7. Documentazione standard a supporto degli enti concedenti

Per agevolare le procedure di evidenza pubblica e l'individuazione del Promotore e successivamente del Concessionario, come descritto precedentemente, l'ente territoriale può avvalersi dei seguenti documenti standardizzati;

- a) **Avviso di manifestazione di interesse - aggiornato (allegato 1):** l'avviso è un documento generico che deve essere adattato alle specifiche esigenze dell'amministrazione concedente e del progetto. Il suo scopo è individuare un candidato promotore al quale richiedere una proposta privata di PPP, in linea con le esigenze del progetto da realizzare
- b) **Fac-simile scheda di prefattibilità per la modifica delle progettualità finanziate (allegato 2):** la scheda è del tutto indicativa e deve essere corredata da una relazione di prefattibilità con le motivazioni specifiche di richiesta di modifica che dovrà essere in linea con quanto disciplinato dall'Art. 10 «Variazioni» del Bando.
- c) **Costo di investimento di riferimento massimo della misura (allegato 3):** il documento stato definito sulla base dell'analisi dei prezzi effettuata sui progetti finanziati.

8. Indicazioni relative alle spese ammissibili e al prezzo di riferimento massimo

Con specifico riferimento all'applicazione del prezzario regionale previsto al comma 2 dell'Art. 5 del Bando CER, si fa presente che la validità è stata confermata al paragrafo 1.2.1.6 (Cumulabilità della tariffa incentivante) del Regolamento Operativo del Decreto CACER n. 414/23.

Pertanto, ai fini del calcolo del 40% di contributo pubblico in conto capitale, limite oltre il quale è preclusa la cumulabilità con la TIP (Tariffa Incentivante Premiale), si dovrà fare riferimento all'Allegato 3 del presente aggiornamento delle Linee Guida "Costo di investimento di riferimento massimo della misura".

L'elenco delle spese ammissibili del Bando CER è stato suddiviso in due sezioni:

- i. Elenco delle spese che contribuiscono al calcolo del contributo in conto capitale fino al 40% (ai fini dell'accesso alla TIP);
- ii. Elenco delle spese che **non** contribuiscono al calcolo del contributo in conto capitale fino al 40% (ai fini dell'accesso alla TIP);

Tutte le spese ammissibili dovranno essere computate in base ai prezzari regionali di riferimento, ma per la prima sezione, (ovvero le spese che contribuiscono al calcolo del contributo in conto capitale fino al 40%), si dovrà rispettare il prezzo di riferimento massimo, espresso in €/KW, indicato nell'allegato 3 della Ordinanza di approvazione del presente aggiornamento delle Linee Guida.

Si fa presente che, ai fini dell'accesso alla TIP, poiché il soggetto che sostiene le spese d'investimento (Concessionario) differisce sia dal soggetto beneficiario del contributo pubblico (ente territoriale - comune) che dal soggetto ammesso alla richiesta della TIP (CER), è auspicabile che il concessionario sia una società veicolo, costituita ad hoc, alla quale verranno fatturate tutte le spese, in modo da poterle rendicontare al GSE, come previsto ed indicato nella PARTE III - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR) | CAPITOLO 1 | Requisiti | Sezione 1 Requisiti delle configurazioni - 1.1.4 Spese ammissibili.

L'incidenza del contributo pubblico, nel limite del 40% per avere accesso alla TIP, verrà verificata mediante presentazione del provvedimento di concessione.

Pertanto, per le CER che faranno richiesta di accesso alla TIP, il Decreto n. 97 PNC del 29/12/2023, con il quale è stato concesso l'anticipo del contributo pubblico in conto capitale, potrà eventualmente essere aggiornato con l'indicazione degli

investimenti relativi al progetto esecutivo, suddivise in “Spese che concorrono al raggiungimento della soglia del contributo del 40%” e “Spese che non concorrono al raggiungimento della soglia del contributo del 40%”.

In ogni caso, il totale del contributo in conto capitale non potrà superare la soglia massima di contributo definita nell’Ordinanza 89 PNC del 29/03/24, calcolata sempre sul progetto esecutivo.

Infine, con riferimento ad eventuali ulteriori spese sostenute sia dalla stazione appaltante (ente concedente nel caso di PPP) che dal Concessionario, a seguito della procedura di PPP, comprese spese di consulenze ed assistenza, queste potranno essere ricomprese al punto t. dell’Art. 5 del Bando di gara, con un massimale del 6% e comunque in riferimento a tutta la durata della procedura.

9. Obiettivi del Gruppo di supporto alla realizzazione degli investimenti per le CER in PPP

Vista l'importanza del bando e delle risorse destinate dal PNC a un tema così rilevante ed attuale, sia per il territorio di riferimento che per il Paese nel suo complesso, la Struttura commissariale ha creato un apposito gruppo di lavoro per sostenere gli sforzi degli enti territoriali nella presentazione dei progetti e consentire, attraverso lo strumento amministrativo del PPP, il finanziamento e la realizzazione del maggior numero possibile di progetti sia finanziati che non finanziati.

Gli obiettivi prioritari del gruppo di lavoro sono i seguenti:

- I. Coadiuvare e sostenere gli enti beneficiari dei contributi PNC nella loro attuazione.
- II. Favorire l'attivazione del cofinanziamento da parte degli enti coinvolti nel bando per coprire il 100% del valore complessivo del QTE degli investimenti necessari, anche attraverso il PPP.
- III. Supportare gli enti nella rideterminazione del costo previsto degli impianti fotovoltaici in ragione dei valori limite di cui all'Allegato 2 del decreto MASE ex articolo 8 del d.lgs. 199/2021;
- IV. Supportare gli enti nella formulazione di eventuali modifiche degli interventi inizialmente previsti;
- V. Garantire assistenza e consulenza a tutti gli enti coinvolti che non sono beneficiari dei contributi PNC, utilizzando altre risorse pubbliche o il PPP.

Il Gruppo di supporto è composto da professionisti con competenze eterogenee, in modo da garantire un approccio multidisciplinare che favorisca il successo delle operazioni di PPP.

Il Gruppo può essere contattato attraverso la mail energia.sismapnrr@governo.it, ovvero anche d.vicario@governo.it.

10. Webinar in-formativi

Gli enti territoriali sono stati supportati attraverso l'erogazione di webinar specifici, svolti nelle seguenti date, 31 gennaio, 7 e 14 febbraio, e 15 marzo, dei quali sono disponibili sia i supporti video al seguente link (<https://www.youtube.com/playlist?list=PLISuRRFB0zQdC9bnXmLa4y1vlv5QVniyQ>) che le relative slide (richiesta da inviare alla Struttura Commissariale).

Nel caso in cui si verificano problemi che richiedono soluzioni non disponibili nella documentazione fornita, gli enti concedenti potranno fare affidamento sugli esperti della Struttura commissariale, i quali saranno in grado di esaminare le questioni specifiche presentate loro e fornire assistenza.

11. Allegati:

Allegato 1: Facsimile "Avviso di manifestazione di interesse" - aggiornato

Allegato 2: Fac-simile scheda di prefattibilità per la modifica delle progettualità finanziate

Allegato 3: Costo di investimento di riferimento massimo della misura

ALLEGATO 1 al Verbale CGRTS-A-0025010-24/06/2024
AVVISO PUBBLICO

RICERCA DI MERCATO

**INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PROPORRE NELLA
FORMA DEL PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO**

C.U.P.

CIG.....

Con il presente avviso l'Amministrazione in esecuzione dell'Atto, con il quale è stato approvato lo schema del presente avviso con i relativi allegati, intende avviare un'indagine di mercato finalizzata alla ricezione di manifestazioni di interesse a presentare proposte di finanza di progetto ai sensi del combinato disposto degli artt. 174,175 e 193, comma 1 del D.LGS. n. 36/2023 ss.mm.ii. avente ad oggetto la costituzione, gestione tecnica ed amministrativa della Comunità Energetica Rinnovabile, [*inserire in caso di attività svolta in favore di Enti non qualificati per il PPP*], in favore del/i Comune/i di, ai sensi dell'accordo siglato in data

Si specifica sin d'ora che la valutazione avrà luogo anche in presenza di una sola proposta presentata da un operatore economico in possesso dei requisiti di legge.

L'Amministrazione potrà comunque non ritenere di pubblico interesse alcuna delle proposte pervenute, non dando corso alla successiva fase di gara.

Anche nel caso in cui l'Amministrazione individui una proposta di pubblico interesse, l'Amministrazione dovrà ritenersi comunque libera di non procedere all'indizione della successiva fase di gara. In entrambi i casi, gli operatori economici non potranno vantare alcun diritto, a qualsiasi titolo o ragione, nei confronti della stessa Amministrazione.

Uguualmente, le proposte che saranno presentate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione, che, a valle delle risultanze dell'Avviso stesso, si riserva la facoltà di seguire anche altre procedure, in funzione del soddisfacimento dell'interesse pubblico.

La presente procedura, infatti, è finalizzata ad un'indagine di mercato e non ha natura di proposta contrattuale. L'Amministrazione comunale non assume alcun vincolo in ordine alla prosecuzione della stessa e, pertanto, i soggetti richiedenti non potranno vantare alcuna pretesa per il solo fatto di aver risposto al presente avviso.

L'Amministrazione si riserva di chiedere, sulla proposta individuata, prima che sia dato corso alla gara, adeguamenti, modifiche e/o integrazioni per motivi di interesse pubblico.

1. PREMESSE

Il presente documento fornisce le necessarie informazioni in merito alle modalità di preparazione e di presentazione dell'offerta ed ai criteri di valutazione stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed è finalizzato esclusivamente ricevere manifestazioni di interesse in modo non vincolante per l'Amministrazione, con l'unico scopo di comunicare al comune la sussistenza di interesse e disponibilità alla fattibilità di proposte di finanza di progetto ai sensi dell'art. 193, comma 1 del D.LGS. 36/2023 ss.mm.ii..

A seguito della pubblicazione del DECRETO N. 17/PNC del 19 settembre 2022, è stato pubblicato in

data bando di gara per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell'energia.

All'esito della partecipazione alla predetta procedura di affidamento di risorse pubbliche, il/i Comune/i di ha ottenuto un finanziamento pari ad €..... [completare con informazioni attinenti al finanziamento ottenuto].

Attraverso il presente avviso il/i Comune/i di intende avviare la ricerca di un Partner privato in grado di sostenere economicamente, tecnicamente e funzionalmente la costituzione e gestione della CER.

In tal senso ed al fine di un migliore inquadramento del progetto di sviluppo, si fornisce il seguente quadro conoscitivo:

- soci aderenti alla costituenda CER, n. così distinti:
 - pubblici ...;
 - privati;
 - imprese;
- soggetti rientranti tra quelli classificabili sotto il profilo della Cosiddetta "povertà energetica": ...;
- potenza impegnata dai soci della CER: kw;
- disponibilità a realizzare nuovi impianti FV da parte dei soci pubblici e privati n., per una potenza presunta pari a Kw;
- impianti fotovoltaici che possono essere immediatamente messi nella disponibilità della CER pari ad una potenza nominale di 3 Kw.

2. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

a. Informazioni generali

Il presente Avviso e la relativa documentazione allegata è disponibile sul sito internet dell'Ente, nella sezione amministrazione trasparente, nonché sulla Piattaforma di e-procurement

b. Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti tramite Piattaforma **entro e non oltre il giorno**

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 88 del D.LGS. n. 36/2023 ss.mm.ii, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla Piattaforma.

Richieste di assistenza di tipo informatico concernenti l'utilizzo della Piattaforma ____ devono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri _____

c. Comunicazioni

Ai sensi della parte II del D.LGS. n. 36/2023 ss.mm.ii., i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di offerta l'indirizzo PEC da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.LGS. 36/2023 ss.mm.ii..

Tutte le comunicazioni tra Stazione Appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate mediante l'uso della Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della Piattaforma, l'Ente provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente si

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

d. Sopralluoghi

Per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse non è richiesto il sopralluogo obbligatorio.

3. OGGETTO ED IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'avviso risponde all'obiettivo pubblico di valutare se, con lo strumento del Partenariato Pubblico Privato si può procedere alla creazione, nonché alla gestione tecnica ed amministrativa della Comunità Energetica Rinnovabile stessa, nonché alle attività connesse.

Più in particolare, l'attività avrà ad oggetto i seguenti profili (*l'elenco di seguito è assolutamente indicativo*):

- gestione amministrativa della CER;
- rendicontazione delle spese e dei ricavi della CER;
- stesura e registrazione dei bilanci della CER;
- gestione delle assemblee dei soci della CER;
- gestione dei rapporti istituzionali con il GSE, compreso la gestione della tariffa incentivante;
- gestione dei rapporti con istituzioni regionali e nazionali;
- coordinamento con le altre CER istituite sul territorio;
- supporto nella individuazione di partners a cui i soci della CER possano affidarsi per la progettazione, l'installazione e il finanziamento degli impianti;
- supporto nella individuazione di partners a cui i soci della CER possano affidare il supporto tecnico-manutentivo e ogni altro servizio promosso dalla CER.

In questo senso, si richiede ai proponenti di delineare un perimetro di intervento che permetta all'Amministrazione di fruire di un set informativo che possa, in tempi ridotti, consentire una piena e puntuale valutazione delle proposte pervenute, e di addivenire di conseguenza ad una celere individuazione dell'eventuale Promotore.

Pertanto, oggetto del presente Avviso è ricevere una Relazione Tecnica di Candidatura (RTC) semplificata, che possa permettere all'Ente di valutare la procedura che responsabilizzi un operatore economico nella progettazione, nel finanziamento, nella realizzazione e gestione dell'investimento, nonché nella condivisione del risultato in termini di.....

RISCHIO OPERATIVO

Il rischio operativo come definito all'articolo 174 D.LGS. n. 36/2023 ss.mm.ii in combinato disposto con l'art. 177 D.LGS. n. 36/2023 ss.mm.ii, è esclusivamente trasferito in capo al Concessionario.

DURATA

Il periodo di affidamento delle attività di cui all'oggetto è pari ad anni _____

OPZIONI E RINNOVI

Si specifica che ai sensi dell'art. 189 del D.LGS. n. 36/2023 ss.mm.ii. non sono consentite proroghe alla concessione.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

All'Avviso potranno partecipare tutti gli operatori economici, in forma singola o associata, di cui all'art. 65, nonché i soggetti di cui all'articolo 193 del D.LGS. n. 36/2023

Ai fini della presentazione della proposta, il proponente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti

a pena di esclusione:

- Requisiti di idoneità ordine generale: insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dagli art. 94 e 95 e ss. del D.LGS. 36/2023 e s.m.i.;
- non versare nei confronti dell'Amministrazione procedente in alcune delle ipotesi di conflitto di interesse previste dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.
- non essere incorsi in gravi inadempienze in un precedente rapporto con l'Amministrazione Comunale;
- non risultare morosi nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

I requisiti necessari per l'affidamento della Concessione saranno indicati nel dettaglio dal disciplinare di gara, ove indetta, e la configurazione giuridica del Promotore potrà essere modificata e integrata ai sensi dell'art. 193, comma 4 del D.LGS. n. 36/2023.

A. REQUISITI DI IDONEITÀ' PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per l'esercizio dell'attività oggetto del presente avviso (settore delle energie rinnovabili).

Gli operatori economici devono essere in grado di assicurare il rispetto dei requisiti previsti in termini di servizi energetici offerti. Sarà requisito preferenziale il possesso di certificazione UNI CEI 11352 /UNI EN ISO 50001: 2011 dell'operatore economico interessato ad avanzare proposta per la stipula di convenzione.

B. REQUISITI DI CAPACITA' TECNICO-PROFESSIONALI

I destinatari dell'iniziativa sono gli operatori economici Energy Service company ESCO, ossia imprese in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare le attività richieste, con il requisito di possedere, in proprio o tramite gruppi collegati, le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche necessarie per realizzare quanto commissionato, offrendo anche flessibilità in base alle esigenze di chi richiede i relativi servizi.

Nella misura in cui l'operatore economico prevedrà la possibilità di poter effettuare direttamente investimenti per la produzione di energia da FER, il progetto di sviluppo dovrà stabilire in termini percentuali, la quota di incentivo che verrà attribuita alla CER rispetto a quella riconosciuta dal GSE per l'energia prodotta dall'operatore economico e consumata dai soci della CER stessa.

5. CONTENUTI DELLA CANDIDATURA

I soggetti interessati ad assumere la qualifica di aspirante promotore dovranno presentare una manifestazione di interesse contenente i seguenti documenti, da allegare al modello 1:

A. Curriculum aziendale (max ... pagine formato A4) dal quale si evinca il possesso di una comprovata esperienza nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nella realizzazione e gestione di impianti da F.E.R.;

B. Proposta tecnico-economica (max ... pagine formato A4 corpo 12 Times New Roman) sottoscritta dall'operatore economico, che dovrà:

Contenere un'analisi dettagliata di prefattibilità tecnico economica degli interventi/impianti che il concorrente intende proporre con riferimento ai criteri elencati al successivo art. 7.1. e la motivazione di eventuali proposte di modifica rispetto alle esigenze dell'ente concedente (progetto finanziato).

Questo documento dovrà indicare specificatamente, per ogni singolo impianto inserito nel progetto finanziato, una sintetica analisi costo/beneficio definita da un solo indicatore economico (positivo per gli impianti che vengono proposti e negativo per quelli che vengono esclusi) oltre all'indicazione di ad

altre eventuali motivazioni di esclusione del singolo impianto dovute, ad esempio, a titolo indicativo e non esaustivo a: non disponibilità, nei tempi necessari, della superficie ove realizzare l'impianto; presenza di vincoli urbanistici o altro tipo che ne impediscono la realizzazione; impedimenti tecnici o materiali; mancanza di Diritto di superficie.

1. Evidenziare dettagliatamente il cronoprogramma dei lavori; gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i relativi costi; le attività di gestione in riferimento alla conduzione degli impianti e gestione della CER, con indicazione delle spese annue totali.
 2. Tener conto degli aspetti caratterizzanti del territorio del Comune di e le aree limitrofe facenti capo alla medesima cabina primaria. In particolare, il progetto dovrà fissare specifici obiettivi di sostenibilità ambientale, dimensionamento della CER (ipotizzando un bilanciamento tra famiglie ed aziende) e lotta alla povertà energetica;
- C. Relazione sul modello di partenariato pubblico-privato attraverso il quale il concorrente dovrà:
1. proporre la forma giuridica della CER e le relazioni di ogni natura tra ente concedente, concessionario e CER; garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione; assicurare all'ente concedente che l'operazione venga gestita e mantenuta come "off balance"¹ per l'intera durata della gestione, con particolare attenzione al fatto che il contributo pubblico non superi il 50% (inclusi tutti gli eventuali ulteriori introiti classificabili come contributi pubblici); fornire una bozza della matrice dei rischi che evidenzii un'adeguata allocazione degli stessi, in conformità con la regolamentazione Eurostat.
 2. Altro ... [a discrezione del RUP]

D. Relazione contenente l'indicazione di eventuali ulteriori garanzie che il concorrente prevede di offrire all'ente concedente, al di là di quelle stabilite dal D.LGS. 36/2023 e ss.mm.ii. Tali garanzie devono essere specificatamente rivolte a coprire gli impegni economici e finanziari assunti dall'ente concedente nei confronti del concessionario, per mitigare gli eventuali rischi a carico del concedente, tenendo conto del fatto che l'operazione, in ogni sua fase, non deve avere impatto negativo sul bilancio dell'ente concedente e comunque deve rimanere sempre off balance. Piano economico finanziario, sottoscritto dal concorrente, corredato da relazione esplicativa che contenga anche un sintetico Public Sector Comparator. Dovrà infine evidenziare, al netto delle spese di funzionamento della CER, quali siano le economie residue nella disponibilità della CER.

E. Relazione descrittiva di ogni singola ragione sociale concorrente (se in RTI) con l'indicazione delle esperienze maturate nel settore della progettazione, realizzazione o gestione di impianti di produzione di energia da FER e di eventuali operazioni già sviluppate mediante lo strumento della proposta promotore in PPP.

F. Altro... [a discrezione del RUP]

6. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire, tramite Piattaforma, accessibile all'indirizzo _____ **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno la propria proposta.**

La Proposta deve contenere, a pena di irricevibilità, la documentazione prevista dall'art. 193, comma 1 del Codice. Si evidenzia che la mancanza anche di uno solo degli elementi caratterizzanti la proposta sopra richiamati, non consente all'Amministrazione di istruirla nel merito o, comunque, di definire positivamente il procedimento, per impossibilità di apprezzare la fattibilità tecnica, giuridica ed economico-finanziaria dell'intervento. Pertanto, ai fini dell'avvio della procedura di valutazione della Proposta, è richiesta la presentazione di tutta la documentazione descritta nel presente Avviso.

Nel caso di costituendo raggruppamento l'istanza dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti

¹ Solo nel caso in cui il finanziamento a disposizione dell'amministrazione concedente sia fino al massimo del 50% dell'importo totale degli investimenti, in modo da rispettare tutti i criteri di classificazione OFF balance, previsti anche dalla regolamentazione Eurostat

proponenti. Nell'istanza dovrà essere riportato l'impegno ad asseverazione successiva del PEF da parte dei soggetti di cui all'art. 193, comma 15 del D.LGS. n. 36/2023 ss.mm.ii., nonché alla produzione delle garanzie e della documentazione prevista al comma 5 del citato art. 193 del D.LGS. 36/2023 ss.mm.ii., nel caso in cui il progetto proposto risulti quello da porre a base di gara.

Non saranno prese in considerazione e, pertanto, saranno escluse le manifestazioni di interesse:

- pervenute oltre il termine stabilito dal presente avviso;
- che non risultino correttamente sottoscritte;
- che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso.

7. MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE

Le proposte saranno valutate secondo la loro capacità di raggiungere l'obiettivo pubblico atteso, anche sulla base di eventuali richieste di chiarimenti, integrazioni o modifiche.

Nel caso di valutazione comparativa, si farà riferimento ai principi dell'articolo 185 D.LGS. 36/2023 ss.mm.ii ma considerando le indicazioni giurisprudenziali, *ex multis* CdS n. 1005/2020.

Il principio fondamentale di valutazione sarà quello di verificare

- i. La fattibilità
- ii. La sostenibilità
- iii. La economicità
- iv. La rischiosità
- v. La positività dell'analisi PSC

Le proposte, ai fini dell'individuazione del promotore, saranno esaminate da una apposita Commissione interna all'Ente ed eventualmente supportata da esperti, nominata da..... dopo la data di presentazione delle proposte e previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse.

8. INDIVIDUAZIONE DEL PROMOTORE

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, ai sensi dell'art. 193 del Codice potrà richiedere sulla proposta risultata maggiormente rispondente agli obiettivi indicati, le modifiche, integrazioni e specificazioni necessarie per consentirne la dichiarazione di pubblico interesse.

Se il Promotore non apporta le modifiche richieste, come eventualmente rimodulate sulla base di soluzioni alternative suggerite dallo stesso promotore per recepire le indicazioni dell'ente concedente, la proposta è respinta. L'Ente conclude la procedura di valutazione con provvedimento espresso, pubblicato sul proprio sito istituzionale e oggetto di comunicazione ai soggetti interessati.

Il progetto di fattibilità, una volta approvato, è inserito tra gli strumenti di programmazione dell'ente concedente.

L'operatore economico dovrà provvedere, entro 60 giorni dalla comunicazione, alla presentazione della documentazione integrale nonché all'asseverazione del PEF e se richiesto alla costituzione delle garanzie di cui all'art. 193 comma 5 del D.LGS. n. 36/2023 ss.mm.ii.

L'operatore economico potrà essere nominato promotore solo a seguito dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte del, previa dichiarazione di pubblico interesse e verifica del progetto, nonché degli adempimenti ai sensi dell'art. 193 comma 5 D.LGS. 36/2023 ss.mm.ii.

L'operatore economico selezionato (aspirante promotore), fermo rimanendo il possesso dei requisiti previsti per partecipare alla presente manifestazione di interesse, qualora non in possesso dei requisiti per il concessionario, in fase di gara potrà fare ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui all'art.104 D.LGS. 36/2023 ss.mm.ii, ad eccezione del requisito di iscrizione all'albo ex articolo 53 del D.LGS. n.

446/997.

9. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.LGS. 196 del 30/06/2003 ed a norma di quanto disposto dal Reg. UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento.

10.ALLEGATI

Al presente avviso sono allegati i seguenti documenti:

- i. Modello 1 Domanda di partecipazione (Manifestazione di interesse);
- ii. Modello 2 Dichiarazione integrativa per altri soggetti con potere di rappresentanza;
- iii. Modello 3 DGUE;
- iv. Modello 4 Consenso trattamento dati.

Fac-simile scheda di prefattibilità per la modifica delle progettualità finanziate

A seguire, si propone, a mero titolo indicativo, un esempio di come potrebbe essere realizzata una tabella di analisi di prefattibilità, contenente l'impatto di alcuni dei fattori determinanti che potrebbero influenzare la realizzazione e la convenienza dei singoli impianti del progetto finanziato.

SCHEDA RIASSUNTIVA ANALISI DI PREFATTIBILITA'													
Tipologia Impianto	Proprietà superficie	Tipologia superficie	Potenza	POD	Disponibilità della superficie nei tempi	Vincoli urbanistici impeditivi	Impedimenti tecnici o materiali	Diritto di superficie	Altro...	Altro...2	Analisi Costo Beneficio	ESITO	Note
FV	Pubblico	condominio	300 kwp	...	si	no	no	si	35.000,00 €	5,00	
FV	Privato	villetta	5 kwp	...	si	no	no	no	-12.000,00 €	-2,00	Manca accesso
FV	Pubblico	rimessa	200 kwp	...	si	no	no	si	53.000,00 €	3,00	
FV	Pubblico	scuola	250 kwp	...	no	no	no	si	22.000,00 €	-2,00	Non agibile
FV	Privato	condominio	20 kwp	...	si	no	no	si	20.000,00 €	5,00	
FV	Privato	villetta	3 kwp	...	si	no	si	si	-35.000,00 €	-1,00	Allaccio costoso
FV	Privato	condominio	3 kwp	...	si	no	no	si	3.000,00 €	1,00	Da rivalutare
FV	Privato	penisola	3 kwp	...	si	no	no	si	5.000,00 €	2,00	Da rivalutare
Eolico	Pubblico	terreno	500 kwp	...	si	si	no	si	-150.000,00 €	-3,00	Impatto ambientale
Geotermico	Pubblico	strade	3000 kwp	...	no	no	no	no	200.000,00 €	-1,00	Impossibilità agli scavi

La tabella esprime una valutazione quali quantitativa, sia sulla fattibilità dell'impianto (colonna ESITO), che sulla convenienza economica (analisi costo beneficio). Per i singoli impianti viene espressa anche una valutazione di convenienza puramente economica (che in questo caso non tiene volutamente conto dei cosiddetti "intangibile"). Nel caso in cui questa valutazione, del tutto preliminare ed ancora solo parametrica, non desse un risultato nettamente positivo, si consiglia di non confermare l'impianto nel progetto in fase di revisione ma, potendo, di sostituirlo con eventuali altri. Successivamente, in fase di progettazione esecutiva, e quindi sulla base della certezza dell'analisi da condurre, qualora l'impianto precedentemente escluso e sostituito dovesse risultare comunque conveniente e fattibile, potrà essere finanziato interamente con capitale privato.

Costo di investimento di riferimento massimo della misura

Al fine di stabilire un costo di investimento di riferimento massimo per il Bando CER, Ordinanza n. 24 PNC del 30/06/22, la Struttura commissariale ha condotto un'analisi dei prezzi sui progetti finanziati.

L'analisi è stata condotta con riferimento ai massimali di riferimento stabiliti nell'allegato E del decreto CACER (DM 414/23) del Mase e sulla base dei costi dei progetti finanziati a valere sull'Ordinanza n.89 del 29/03/2024.

Si è inoltre proceduto a benchmark dei prezziari regionali delle Regioni di riferimento, non in modalità media aritmetica (attesa peraltro la carenza di dati completi per una esaustiva analisi dei prezzi) bensì alla luce del principio di trasparenza (cioè sulla base di regole replicabili su ogni singola CER), del principio di rappresentatività (e quindi in ragione della rappresentatività insufficiente dei progetti per ciascuna fascia di potenza nelle diverse regioni interessate), del principio di replicabilità sul mercato (e quindi in ragione delle variazioni significative nei costi di allaccio alla rete di distribuzione come previsto dal Testo integrato delle connessioni attive (TICA) e della loro forte variabilità in funzione delle specificità tecniche e fisiche dello specifico impianto da collegare alle rete elettrica) nonché del principio di hedgeability (in modo da permettere una copertura tempestiva dei budget e la riduzione dei costi di transazione, nonché in ragione dei cambiamenti nel mercato di riferimento e della necessità di concludere il bando mediante il Partenariato Pubblico-Privato).

Infine, si è tenuto conto delle modalità home based utilizzate da Consip spa nella redazione dei "prezzi benchmark Consip" e cioè con riferimento alle prestazioni principali individuate in relazione alle caratteristiche essenziali dei beni e servizi oggetto dei contratti.

In esito a tale analisi, si è determinato il prezzo di riferimento massimo per il bando CER nella misura indicata di seguito.

In accordo con il Regolamento Operativo del Decreto CACER n. 414/23, e specificatamente al paragrafo 1.2.1.6 "Cumulabilità della tariffa incentivante", il costo di investimento di riferimento massimo della misura (Bando CER), è stabilito nel presente allegato dell'Ordinanza di pubblicazione e corrisponde ai valori riportati nella Tabella 1, colonne (A+B).

MASSIMALI MISURA BANDO CER A VALERE SUL BANDO PNC ORDINANZA N. 24 DEL 30/06/22				
Massimali Bando CER	Prezzo base €/KW che concorre al calcolo del 40% (TIP)	Oneri TICA in aumento del prezzo base	Spese che non concorrono al calcolo del 40% (TIP)	Totale investimento a consuntivo
	(A)	(B)	(C)	(A+B+C)
impianti fino a 20 KW	€ 3.000	Costo complessivo TICA	Spese ammissibili dal Bando comutate su prezzario regionale	Massimale entro il finanziamento concesso nell'Ord. N.89 PNC
impianti da 20 KW e fino a 200 KW	€ 2.400			
impianti da 200 KW e fino a 600 KW	€ 2.200			
impianti da 600 KW e fino a 1000 KW	€ 2.100			

Tabella 1 - Massimali misura bando CER

I massimali specificati sono applicabili indipendentemente dalla modalità di realizzazione del progetto, sia essa appalto o Partenariato Pubblico-Privato, e non sono influenzati dall'entità del contributo pubblico in conto capitale ottenuto, né dalla richiesta di accesso alla Tariffa Incentivante Premiale (TIP) al GSE.

Per una maggiore comprensione, tutte le spese ammissibili, come definite all'Art. 5 del bando CER, sono categorizzate in tre gruppi distinti nella Tabella 2:

- A) Spese che concorrono al calcolo del contributo, fino al 40%, oltre il quale si perde il diritto di accesso alla TIP.
- B) Spesa variabile, in aumento del massimale definito in A), che concorre alla soglia del 40% di contributo pubblico.
- C) Spese che **non** concorrono al calcolo del contributo, fino al 40%, oltre il quale si perde il diritto di accesso alla TIP.

Queste categorie devono essere considerate in tutti i progetti finanziati.

MASSIMALI E SPESE AMMISSIBILI PROGETTI FINANZIATI DAL BANDO PNC Ord. N. 24 del 30/06/22						
Voci di spesa - FINANZIAMENTO PNC (BANDO COMMISSARIO)		Massimale €/kw per impianti fino a 20 kW	Massimale €/kw per impianti da 20 a 200 kW	Massimale €/kw per impianti da 200 a 600 kW	Massimale €/kw per impianti da 600 a 1000 kW	Contributo massimo per kW cumulabile con la tariffa premio
(A) Spese che concorrono al raggiungimento della soglia del 40% oltre la quale si perde il diritto alla TIP	a. assistenza tecnico-scientifica e socio-scientifica nelle diverse fasi di sviluppo dei progetti, ivi comprese le attività connesse all'ottenimento delle autorizzazioni e all'accettabilità sociale; tali spese non possono superare il 5% dell'intero importo richiesto	€ 3.000	€ 2.400	€ 2.200	€ 2.100	40% X Massimale misura espresso in €/kW
	b. acquisto di tutti i componenti alla realizzazione degli impianti di produzione, distribuzione e condivisione dell'energia, compresi i costi di installazione					
	h. acquisto di tutti i componenti indispensabili per sistemi di monitoraggio dei consumi, compresi i costi di installazione					
	i. lavori per la realizzazione di nuovi impianti, repowering e/o revamping e distribuzione e condivisione di energia					
	m. lavori per la realizzazione dei sistemi di monitoraggio dei consumi					
	n. lavori per la realizzazione dei sistemi di gestione dei flussi energetici					
	g. fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo termico/elettrico					
	l. lavori per la realizzazione di sistemi di accumulo					
	j. lavori indispensabili alla realizzazione delle opere di connessione inclusi gli eventuali oneri di connessione					
	c. acquisto di tutti i componenti alla realizzazione delle opere di connessione					
	p. progettazione, direzione lavori, collaudo e iter di connessione alla rete elettrica, ove pertinente					
	q. oneri per la sicurezza legati a tutte le fasi di sviluppo delle iniziative					
o. costi connessi all'allaccio alla rete di distribuzione secondo le modalità previste dal Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive - TICA), quantificabili in via anche approssimativa in sede di stesura del quadro economico previsto dall'Allegato B		(B) Spesa in aumento del massimale che concorre alla soglia del 40% di contributo pubblico				
(C) Spese che non concorrono al raggiungimento della soglia del 40% oltre la quale si perde il diritto alla TIP	d. acquisto di tutti i componenti alla realizzazione di interventi di elettrificazione dei consumi, compresi i costi di installazione	Spese da prezzario regionale di riferimento	Spese da prezzario regionale di riferimento	Spese da prezzario regionale di riferimento	Spese da prezzario regionale di riferimento	Spese che non rilevano ai fini del cumulo con la tariffa premio, dunque, non sarà necessario rendicontarle al GSE. In nessun caso, il contributo totale in conto capitale a valere sul Bando PNC potrà essere superiore al massimale previsto nell'Ordinanza n. 89 PNC del 29/03/24
	e. acquisto di impianti di cogenerazione o trigenerazione, inclusa la rete di tereliscaldamento se presente, che necessitano di repowering e/o revamping al fine della trasformazione dell'alimentazione da energia fossile ad energia da fonti rinnovabili, del parziale rifacimento, dell'eventuale ampliamento e della rifunionalizzazione anche ai fini della realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia					
	g. fornitura e posa in opera di sistemi di accumulo termico/elettrico					
	k. lavori indispensabili alla realizzazione di interventi di elettrificazione dei consumi termici					
	r. assistenza tecnico-giuridico-amministrativa per la definizione di accordi e la sostituzione di eventuali soggetti giuridici necessari alla condivisione dell'energia, alla gestione e alla manutenzione degli impianti nel tempo					
	s. assistenza tecnico-giuridico-amministrativa per la definizione di accordi pluriennali per la gestione e manutenzione degli impianti					
t. studi di prefattibilità degli interventi individuati dal soggetto ammissibile per la partecipazione al presente bando tra cui: analisi preliminare della domanda energetica, censimento delle fonti energetiche disponibili sul territorio, possibili identificazioni delle aree idonee per la realizzazione dei nuovi impianti, eventuali autorizzazioni necessarie, pianificazione delle configurazioni di condivisione ed ottimizzazione delle stesse; la documentazione, da consegnare durante la fase attuativa, deve contenere tutti gli atti formali (convenzioni o analoghi accordi siglati con soggetti terzi) stipulati dal soggetto ammissibile nei 6 mesi antecedenti l'emanazione del presente bando						
f. acquisto di attrezzature, mezzi, impianti necessari per la gestione e lavorazione del legname, nella filiera foresta-legno-energia sostenibile, per la produzione di bio-combustibili (cippato, pellet, bricchette) necessari ad alimentare gli impianti a fonte rinnovabile anche ai fini della realizzazione di sistemi di condivisione dell'energia						

Tabella 2 - Spese ammissibili ripartite per tipologia

Indicazioni per la richiesta al GSE della Tariffa Incentivante Premiale (TIP)

Per accedere alla Tariffa Incentivante Premiale (TIP), il GSE valuterà l'incidenza del contributo pubblico in conto capitale sulle spese sostenute per i progetti. Saranno prese in considerazione le spese associate alle componenti (A) e (B) della Tabella 2 – *Spese ammissibili ripartite per tipologia*, categorizzate per tipologia, nei limiti del massimale specificato, e il provvedimento di concessione del contributo pubblico. Il rapporto tra il contributo pubblico, assegnato in proporzione alle spese per le componenti (A) e (B), e le spese effettivamente sostenute per queste componenti non dovrà superare il valore di 0,4.

È obbligatorio che tutte le spese siano documentate mediante fatture elettroniche e pagamenti realizzati attraverso bonifico bancario o postale. Solo le spese saldate entro la data di messa in esercizio commerciale dell'impianto e non oltre il 30 giugno 2026 saranno accettate.

Per l'invio della richiesta al GSE, sarà predisposta una tabella specifica dove dovranno essere inserite le voci di spesa dettagliate.

Indicazioni per la rendicontazione alla Struttura commissariale

Tutte le spese relative alle tre categorie di spese ammissibili, come delineato nella Tabella 2 – "Spese ammissibili ripartite per tipologia" del Bando CER, devono essere rendicontate conformemente a quanto previsto dal bando stesso. I massimali di spesa, specificati nella suddetta tabella, non devono in alcun caso superare cumulativamente il limite totale stabilito dal provvedimento di concessione del finanziamento.